



COMUNE DI RORA'
Città Metropolitana di Torino

Via Duca Amedeo, n° 18
CF e P.IVA 02089100016

TELEFONO: 0121 93102
E-MAIL: rora@ruparpiemonte.it

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.12**

OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali - annualità 2023.

L'anno duemilaventiquattro addì quindici del mese di febbraio alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BERTINAT Claudia - Sindaco	Sì
2. GHIRARDI Angelo - Vice Sindaco	Sì
3. POZZI Loris Emilio - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Porcino Dott. Giovanni Andrea** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BERTINAT Claudia - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.*
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, **anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio**, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;*"

- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano *“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”*. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano *“le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che *“Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.*

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti *“la spesa per acquisto di beni e servizi”* al netto degli *“stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”*.

Rilevato che nel bilancio di previsione/provvisorio sono presenti le seguenti poste contabili:

- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 206.343,74;
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 54.791,00;
finanziate da entrate a natura vincolata
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette € 151.552,74;

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- Stock del debito al 31/12/2022 € 472,15;
- Stock del debito al 31/12/2023 € 41.305,03;
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2023 € 546.363,14;
- Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2023 1 giorno

Rilevato che:

- l'ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023 poiché detta grandezza finanziaria non si è ridotta almeno del 10 %, e l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2023 è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 1;

Rilevato pertanto che:

- le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di previsione 2023 sono pari ad € 151.552,74;
- la percentuale di accantonamento è pari al 5 % delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette.

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti,

DELIBERA

1. Di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate, in € 7.577,64 l' accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2023 (esercizio finanziario 2024);

Successivamente,

con separata e unanime votazione si delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, quarto comma del TUEL., al fine di rispettare i termini prescritti dalla norma.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BERTINAT Claudia

Il Segretario Comunale
F.to : Porcino Dott. Giovanni Andrea

Pareri ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica	Favorevole	15/02/2024	F.to:BERTINAT Claudia
Regolarità Contabile	Favorevole	15/02/2024	F.to:BERTINAT Claudia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 79 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/02/2024 al 08/03/2024 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rora', li _____

Il Segretario Comunale
F.to:Porcino Dott. Giovanni Andrea

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
Porcino Dott. Giovanni Andrea

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-feb-2024

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Porcino Dott. Giovanni Andrea